



DELIBERA ANAC N. 265 DEL 20 GIUGNO 2023 - CONCESSIONI: INDICAZIONI PER CALCOLARE LA QUOTA DI APPALTI DA AFFIDARE A TERZI

Posted on 4 Luglio 2023



Category: [Opere pubbliche](#)

L'**ANAC**, con [delibera del 20 giugno 2023, n. 265, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2023](#) ed entrata in vigore dal 1° luglio 2023, **ha adottato le linee guida per il calcolo delle quote di esternalizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture da parte dei titolari di concessioni di lavori e di servizi pubblici, già in essere alla data di entrata in vigore del codice non affidate conformemente al diritto dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 186, commi 2 e 5, del Nuovo Codice dei Contratti.**

Trattasi di un provvedimento rivolto a tutti i concessionari tenuti, ai sensi del comma 2 dell'articolo 186 del nuovo C. dei Contratti, ad affidare a terzi una quota compresa tra il 50% e il 60% degli appalti.

Nello specifico, l'**ANAC** precisa che:

- *"L'articolo 186 del codice si applica alle concessioni già in essere alla data di entrata in vigore del codice, di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea e non affidate conformemente al diritto dell'Unione europea vigente al momento dell'affidamento o della proroga.*
- *Non ricadono nell'ambito di applicazione delle disposizioni richiamate: - le concessioni che, tenuto conto anche di eventuali rinnovi o proroghe, non superino la soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) del codice; - le concessioni assegnate successivamente all'entrata in vigore del codice, che devono essere affidate nel rispetto delle procedure ivi previste; - le concessioni affidate conformemente al diritto dell'Unione europea, vigente al momento dell'affidamento o della proroga.*
- *Dall'applicazione dell'articolo 186 sono escluse tutte le concessioni afferenti ai settori speciali, di cui al libro III del codice, ossia: gas e energia termica, elettricità, settore idrico, trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo, porti e aeroporti servizi postali, estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi. Restano fermi gli obblighi di affidamento a terzi previsti nelle corrispondenti clausole contrattuali, in quanto definite anche sulla base di puntuali obblighi normativi".*

Ai fini della determinazione delle quote di esternalizzazione, l'**ANAC** precisa altresì che:

- I contratti da inserire nella base di calcolo delle percentuali individuate dall'articolo 186 sono quelli che riguardano tutte le prestazioni da eseguire nel periodo considerato, oggetto della concessione e sono, quindi, necessarie per l'esecuzione della stessa, anche se svolte direttamente dal concessionario.
- Non sono inseriti nella base di calcolo delle percentuali individuate dall'articolo 186 i contratti stipulati per la gestione dell'attività del concessionario nel suo complesso quali, ad esempio, i contratti per l'acquisto di buoni pasto per i dipendenti, per le utenze, per la manutenzione degli immobili, se utilizzati promiscuamente con altre attività svolte dal concessionario.

L'**ANAC** dunque, si muove in linea con i dettami introdotti dalla novella n. 36 del 31 marzo 2023 (nuovo Codice dei Contratti) e con quelli voluti dalla Corte Costituzionale con la [Sentenza n. 218 del](#)

[23.11.2021](#), con la quale il supremo Giudice di legittimità costituzionale ha ritenuto "*... l'obbligo generalizzato di esternalizzare l'attività oggetto di concessione previsto dall'art. 177 d.lgs. n. 50/2016 (pari all'ottanta per cento, ndr) rappresenta una misura irragionevole e sproporzionata, come tale in contrasto con gli artt. 3 e 41, comma 1 Cost....*"

Per ulteriori dettagli si rinvia alla delibera ANAC in esame.

